

## REGOLAMENTO (CE) N. 178/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originarie dell'India e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quando segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Nell'aprile 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 1997 dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per conto dei produttori comunitari che rappresentano la produzione comunitaria complessiva di permanganato di potassio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping in relazione a detto prodotto e al notevole pregiudizio che ne derivava, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori, ai produttori/esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori e al denunciante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcuni produttori/esportatori dei paesi interessati, nonché i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne fanno richiesta entro il termine summenzionato e hanno

chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questioni a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunzianti, da una società indiana, da una società ucraina e da una società statunitense (gli Stati Uniti erano stati inizialmente proposti quale possibile paese analogo per l'Ucraina). La Commissione ha altresì ricevuto risposte da importatori non collegati nella Comunità, una delle quali è stata ritenuta completa e significativa.
- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti imprese:
- a) *Produttori comunitari:*
- Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Bitterfeld, Germania,
  - Industrial Química del Nalón, Oviedo, Spagna;
- b) *Produttori/esportatori nei paesi esportatori:*
- India
  - Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai;
- c) *Produttore avente sede negli Stati Uniti, paese inizialmente proposto come paese analogo:*
- Carus Chemical Company, Peru, Illinois.
- (7) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1996 e il 31 marzo 1997 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta»), mentre il periodo considerato per determinare il pregiudizio e l'interesse comunitario va dal 1° gennaio 1992 al termine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato «il periodo in esame»).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

## 1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame è il permanganato di potassio, la cui formula chimica è  $KMnO_4$ , classificato al codice NC 2841 61 00.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU C 130 del 26. 4. 1997, pag. 4.